

Identità dei minori.

Le problematiche costituzionali delle nuove frontiere digitali*

di Alessandro Picarone**
(19 luglio 2015)

SOMMARIO: INTRODUZIONE – 1. LA «COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLA PERSONA» E LE GARANZIE COSTITUZIONALI DEL MINORE – 2. IDENTITÀ PERSONALE E IDENTITÀ DIGITALE: SVILUPPI E PROBLEMATICHE – 3. LA TUTELA DEL MINORE IN GRAN BRETAGNA: UNA TUTELA RAFFORZATA? - 4. COME ORIENTARSI NEL MONDO DELLE APPLICATIONS? – CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

La trattazione ruoterà attorno ad un interrogativo: i diritti costituzionalmente tutelati valgono anche per i minori? La questione acquisisce interesse alla luce del fatto che i minori si trovano nella fase più delicata della loro vita, in quanto stanno sviluppando la propria personalità e hanno necessità di essere tutelati e guidati fino al compimento della maggiore età. Analizzeremo il concetto di interesse del minore, utilissimo a comprendere i contenuti, le finalità e l'estensione della tutela costituzionale rivolta ai fanciulli, soprattutto alla luce del principio espresso ex art. 2 Cost..

In un secondo momento affronteremo un tema sul quale il dibattito è ancora in corso: l'identità personale ha un fondamento costituzionale? Il problema è profondamente attuale, anche perché la discussione si è arricchita in tempi recenti di un elemento molto importante relativo all'identità *online*, che può essere intesa sia come identità social che come «identità *app*»¹. Il tema assume rilevanza perché l'accesso ai social network comporta la possibilità di sviluppare una propria personalità, con un'ampia possibilità di sperimentazione. I fanciulli sempre più precocemente si ritrovano all'interno di una comunità virtuale *online*, dove si possono effettuare discussioni più disinibite rispetto a quanto avviene *vis-a-vis*.

Passeremo ad affrontare anche la tutela dei minori nell'ordinamento britannico, perché in tempi recenti è stata portata avanti dal Governo Cameron una politica basata su un sistema di filtraggio, che ha generato diverse polemiche sulla sua effettiva utilità.

In ultimo affronteremo il tema delle *applications*: queste ultime condizionano la vita di molte persone, ed il problema si acuisce allorché ad usarle sono i minori: metteremo in evidenza anche un nuovo modello economico, denominato *freemium*. La domanda che ci porremo, dunque, riguarda il come orientarsi nel mondo delle applicazioni, e soprattutto come fare per tutelare i minori cui, spesso, sono rivolte.

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Cfr. H. GARDNER, K. DAVIES, *Generazione app. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale*, Milano, 2014, (traduzione di Marta Sghirinzetti) p. 65.

Forum di Quaderni Costituzionali

1. LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLA PERSONA E LE GARANZIE COSTITUZIONALI DEL MINORE

L'entrata in vigore della Costituzione ha stravolto il quadro normativo relativo alla tutela del minore precedentemente vigente: difatti lo Statuto Albertino, come le altre costituzioni liberali del tempo, non prevedeva alcuna norma sulla tutela e sulla formazione del minore² e della sua personalità³. Invece, nel nostro ordinamento costituzionale è possibile individuare una tutela del minore più ampia rispetto a quella prevista nei confronti delle persone⁴ adulte: ciò avviene in quanto «le disposizioni costituzionali articolano lo statuto del minore in un catalogo di diritti fondamentali, inalienabili, e direi “doppiamente inviolabili”, perché diversamente dai medesimi diritti di un adulto, essi servono alla sua crescita, in quanto strumenti indispensabili per condurlo all'età matura e, quindi, alla titolarità di ulteriori diritti fondamentali»⁵.

Su tale complesso di norme, definito anche come «statuto dei diritti dell'infanzia e della gioventù»⁶, va anche riferito dei timori di alcuni circa le conseguenze di una tutela maggiormente incisiva e pregnante: si teme che se una categoria di persone – i minori nel caso di specie – viene trattata diversamente dalla generalità dei cittadini senza motivo né reale né valido, ciò può realizzare un'emarginazione e una discriminazione piuttosto che una parificazione⁷. In realtà si tratta di timori non condivisibili, specie alla luce di una analisi che tenga conto dei fatti che seguono.

Innanzitutto la tutela del fanciullo implica il concetto di interesse del minore⁸ di non facile definizione, perché è mutevole nel tempo e nelle varie situazioni che i giovani

² Sulla definizione di minore occorre precisare che l'ordinamento italiano attualmente in vigore determina il passaggio alla maggiore età al compimento dei diciott'anni, analogamente accade ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

³ Norberto Bobbio, nel commentare l'evoluzione della tutela dei diritti, evidenzia che il «passaggio è avvenuto dall'uomo generico (...) all'uomo specifico, ovvero nella specificità dei suoi diversi *status* sociali (...) che non consentono eguale trattamento ed eguale protezione» (cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, p. 68).

⁴ Nella Costituzione italiana spesso si ricorre al termine «persona» (ex artt. 3, 32, 111 e 119 Cost.): «il soggetto di diritto è un'invenzione dello stesso codice dell'eguaglianza» (cfr. E. RESTA, *Poteri e diritti*, Torino, 1996, p. 91). Va anche ricordato che «è significativo (...) che i costituenti, dopo avere in un primo momento definito il limite invalicabile attraverso il riferimento alla dignità abbiano poi ritenuto più forte quello alla *personalità* umana, approdando, infine, alla formula (...) del “rispetto della persona umana”» (cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 257). Si rimanda anche, *ex multis*, a V. OMAGGIO, *Individuo, persona e Costituzione*, in *Rivista trimestrale di Diritto pubblico*, 1, 2014, pp. 77-99.

⁵ Cfr. G. DE MINICO, *Il favor constitutionis e il minore: realtà o fantasia?* in A. CIANCIO – G. DE MINICO – G. DEMURO – F. DONATI – M. VILLONE (a cura di), *Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione o diversità?*, Roma, 2012, p. 162. Sul tema cfr. anche F. MODUGNO, *Breve discorso intorno all'uguaglianza. Studio di una casistica: i minori e i nuovi media*, in *Osservatorio costituzionale*, Marzo, 2014.

⁶ Cfr. M. BESSONE, *Commento all'articolo 30 della Costituzione*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione. Rapporti etico-sociali*, Bologna-Roma, 1976, p. 86.

⁷ Conformi a questa opinione anche S. PANUNZIO, *Premesse ad uno studio sui diritti costituzionali e la capacità dei minori*, in *Scritti in onore di Crisafulli*, Padova, 1985, pp. 625-640.

⁸ Si ricorda solo incidentalmente che in ambito europeo tale concetto non è sconosciuto, in quanto è citato dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (in *G.U.C.E.* 2012/C 326/02) che lo indica come preminente in tutti gli atti a lui relativo. Tale concetto è ripreso anche dal Regolamento dell'Unione Europea del 27 Novembre 2003, n. 2201 (cfr. *G.U.* del 23/12/2003, n. 328) sulla responsabilità genitoriale, il quale fa emergere l'importanza di dare al minore l'opportunità di esprimere il suo punto di vista nei procedimenti che lo riguardano, al fine di raggiungere diversi obiettivi secondo il tipo e lo scopo di procedimento. Si segnala che nel caso in cui il minore debba sopportare un'ulteriore sofferenza derivante dal rievocare fatti dolorosi, al punto tale da correre seri

incontrano: man mano che il fanciullo cresce muta la nozione di interesse con la conseguenza che deve cambiare il comportamento genitoriale nei suoi confronti, al punto che un punto fermo del rapporto genitore-figli è che sia in costante movimento. La nozione di interesse del minore è stata individuata come una serie di «scatole vuote»⁹ in relazione alle quali possiamo dire che «il loro significato non è determinabile in astratto, ma solo in concreto e solo in concreto se ne può intendere la portata»¹⁰, con la conseguenza quasi paradossale che tale definizione è talvolta interpretata in modo contraddittorio: «l'interesse del minore è la nozione magica. Per quanto sia contemplato dalla legge, ciò che non viene previsto è l'abuso che se ne fa oggi. Al limite, essa finirebbe col rendere superflui tutti gli istituti del diritto di famiglia. Eppure, nulla è più sfuggente, più adatto a favorire l'arbitrio giudiziario»¹¹.

Nell'individuazione dell'interesse del minore, e del suo corretto sviluppo, risulta fondamentale il rapporto genitori-figli, che si estrinseca nel diritto allo studio, ex art. 30 Cost., il quale prevede che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Il diritto-dovere genitoriale non si esplica in modo arbitrario, né come se il minore fosse di proprietà dei genitori: difatti «la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli a un potere assoluto e incontrollato, affermando il diritto del minore a un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale»¹². Da tale disposizione normativa si evince che i minori sono titolari del diritto allo studio, che possono far valere nei confronti dello Stato e nei confronti dei genitori¹³.

Infine, per fugare ogni eventuale dubbio residuo circa la maggiore tutela dei minori e del loro sereno sviluppo, occorre ricordare che, ex art. 2 Cost., si stabilisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

rischi per il suo sviluppo psicofisico, ha diritto a non essere ascoltato (cfr. A. COSTANZO, *Diritto del minore a «non» essere ascoltato in Famiglia, persone e successioni*, 2011, 12, pp. 862-869). Individuare l'interesse del minore diviene difficile quando occorre risolvere il caso del minore adottato, e positivamente integrato nella famiglia adottante, ma non secondo le procedure legislative previste. Si segnala il caso di Serena Cruz, che fu adottata, ma i genitori adottivi non seguirono la procedura: vi fu prima un falso riconoscimento di paternità e poi la richiesta di adozione. I giudici ritennero di dover allontanare la ragazza, nonostante fosse ben inserita nella famiglia, facendo prevalere la sanzione del comportamento illegale dei genitori (sul tema cfr. N. GINZBURG, *Serena Cruz o la vera giustizia*, Torino, 1990).

⁹ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sentenza del 7 Novembre 1985, n. 5408, in *Giurisprudenza italiana*, 1986, I, 1, p. 1025.

¹⁰ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, p. 149.

¹¹ Cfr. J. CARBONNIER, *Droit civil*, I, 2, *La famille, les incapacités*, Parigi, 1969, p. 370.

¹² Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 16 Marzo 1992, n. 132, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, 12, pp. 685-688 e in www.giurcost.org/decisioni/1992/0132s-92.html.

¹³ Tra i molti contributi sul diritto del minore a essere educato si segnala C.M. BIANCA, *Il diritto del minore di crescere nella propria famiglia: un diritto ancora alla ricerca della propria identità e tutela*, in *Minori e giustizia*, II, 2008, pp. 27-33. Si rimanda anche alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ex art. 26, che precisa che «l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», mentre in ambito nazionale si fa riferimento alla legge delega per la scuola (cfr. l. n. 477 del 30 Luglio 1973, in *G.U.*, n. 211 del 16 Agosto 1973) la quale – ex art. 2 primo comma – fa riferimento al fine della comunità scolastica, individuandolo nel «pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio».

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»¹⁴. La *ratio* della disposizione citata è quella di favorire la socialità della persona, anche minore, il suo inserimento sociale e lo sviluppo di una sana rete di relazioni interpersonali che diano sollievo e risposte alle «ragioni opposte di angoscia in cui si muove la condizione umana, sospesa tra la paura dello Stato e il deserto della solitudine»¹⁵. Quindi il disposto costituzionale prevede un disegno che preserva e incentiva lo sviluppo armonico della personalità sia degli adulti sia del minore, finalizzato al completo inserimento di quest'ultimo nelle varie «formazioni sociali», con la conseguenza che la famiglia è la principale ma non l'unica formazione sociale all'interno della quale si forma il minore.

La giurisprudenza riconosce una certa sfera di autonomia del minore accordandogli la facoltà di esprimere liberamente i propri sentimenti, oltre che consentendogli di fare le proprie scelte ideologiche, religiose¹⁶ e culturali¹⁷ ammesso

¹⁴ Un concetto analogo si trova nella Costituzione tedesca, ex art. 2 comma 1: «ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, purché non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale». È possibile individuare una differenza nelle due definizioni: nel *Grundgesetz* la personalità sembra quasi doversi svolgere a distanza dagli altri - «(...) purché non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale» - mentre nella Costituzione italiana si parla di «un dialogo tra consociati (...) emerge con nettezza il nesso individualità/relazionalità» (cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 157).

¹⁵ Cfr. P. RESCIGNO, *Le società intermedie*, in *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna, 1966 (ristampato nel 1997), p. 58.

¹⁶ Per un'analisi sul tema cfr. A. SCALISI, *Famiglia e diritti del minore*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, 2, pp. 816-829, mentre con riferimento alle problematiche nate in relazione alla conflittualità che esiste tra genitori e figli in relazione ai Testimoni di Geova, cfr. G. SICCHIERO, *La nozione di interesse del minore*, in *Famiglia e diritto*, 2015, 1, pp. 72-80.

¹⁷ Per favorire che i minori usufruiscano del diritto allo studio, l'articolo 7 della Carta Sociale revisionata, adottata dal Consiglio d'Europa nel Maggio 1996, prevede che si possa cominciare a lavorare solo a 15 anni, eccezion fatta per alcuni lavori non pregiudizievoli per lo sviluppo psicofisico del minore per i quali si può cominciare anche a 13 anni, con la precisazione che lavori notturni o insalubri possono essere svolti solo a decorrere dal diciottesimo anno d'età. Il diritto del minore allo studio confina con la libertà di insegnamento, tutelata costituzionalmente con la conseguenza che vi sia un bilanciamento che riguarda due diritti costituzionalmente protetti, oltre al fatto che uno dei soggetti titolare di diritto, lo studente, per la maggior parte del suo percorso di studi è minorenni e quindi come abbiamo visto un soggetto che si sta formando. Su tale dualismo si inserisce un aspetto potenzialmente conflittuale: cioè che l'insegnamento avvenga in lingua italiana e non in lingua straniera. La problematica nasce da una delibera del 21 Maggio 2012 del Politecnico di Milano, il quale ha stabilito che i corsi fossero da tenersi in inglese: la motivazione del rettore è stata che occorre «formare capitale umano di qualità in un contesto internazionale per rispondere alle esigenze delle imprese e a quelle degli studenti che chiedono di essere pronti per un mercato mondiale del lavoro» (cfr. F. CAVADINI, *No all'inglese come lingua esclusiva. Il Tar ferma il Politecnico*, 13 Maggio 2004, in milano.corriere.it/notizie/cronaca/13_maggio_24/no-all-inglese-come-lingua-esclusiva-il-tar-ferma-il-politecnico-di-milano-federica-cavadini-2221294413971.shtml). Va premesso che la Carta Costituzionale non obbliga esplicitamente a usare l'italiano come lingua ufficiale, ma in virtù della tutela delle minoranze linguistiche all'interno della stessa Carta, «presuppone il primato dell'italiano, lingua maggiore dalla cui dominanza il costituente intendeva difendere gli ulteriori idiomi bisognosi di protezione» (cfr. G. DE MINICO, *Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti*, Marzo 2014, pp. 1-9). Un concetto analogo viene sostenuto anche da E. STRADELLA, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 2009, 5, pp. 1150-1169). Si segnalano anche due sentenze della giustizia costituzionale: cfr. CORTE COSTITUZIONALE sentenza del 20 Gennaio 1982, n. 28, in www.giurcost.org/decisioni/1982/0028s-82.html e ID., sentenza n. 159 del 18 Maggio 2009 in www.giurcost.org/decisioni/2009/0159s-09.html. È evidente, sulla scorta di quanto detto, che una delibera come quella del Politecnico di Milano e altre analoghe, non siano compatibili con la Carta Costituzionale, e quindi che la libertà di insegnamento subisca una compressione a favore del diritto allo studio: «lo studente ha diritto a pretendere che il soggetto pubblico si attivi e gli dia istruzione,

che egli abbia «capacità critiche e volitive» tali da «dimostrare di essere particolarmente maturo e consapevole»¹⁸. Dunque, specie in campo religioso, si ammette l'opera di insegnamento dei principali precetti religiosi e di persuasione, ma i genitori non possono imporre una scelta piuttosto che un'altra. In tal senso si inserisce anche la libertà del minore di determinare il proprio corso di studi come previsto dalla legge in materia di capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori¹⁹. Un problema diverso e molto complesso, che qui possiamo trattare solo superficialmente, è quello diritto alla salute del minore²⁰: secondo il Tribunale dei minorenni di Milano²¹, «i genitori non possono rappresentare il figlio minore in relazione alle scelte mediche specialmente quando il minore sia in età prossima al raggiungimento della piena capacità di agire, poiché diversamente si giungerebbe alla privazione di diritti personalissimi sulla base della sola considerazione del dato formale rappresentato dall'incapacità legale, giungendo al paradosso che il soggetto legalmente incapace ma naturalisticamente capace non possa decidere della propria salute, mentre il soggetto legalmente capace ma naturalisticamente minus, per il tramite dell'istituto dell'amministratore di sostegno, potrebbe esercitare una maggiore autodeterminazione». Ciononostante i genitori mantengono i loro obblighi di sorveglianza e di protezione, avendo il diritto/dovere di assumere la decisione finale nell'interesse del loro figlio minore il quale, dunque, non può sottoporsi a trattamenti sanitari all'insaputa dei propri genitori o contrastando il loro parere.

Infine, potrebbe obiettarsi che nel testo costituzionale non è presente alcun riferimento esplicito ai minori: tuttavia, questi ultimi sono ugualmente compresi nella tutela costituzionale²², in quanto se, per un verso, è evidente che non vi sia un espresso riferimento che estenda anche a loro la tutela ex art. 2 Cost., per altro

cultura, informazione, secondo le sue inclinazioni e in modo che lui possa farle proprie» (cfr. G DE MINICO, *Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti*, Marzo 2014, p. 4). Ebbene, se tutto ciò vale per l'università, in cui gli studenti sono maggiorenni e tutto sommato già formati, ciò vale ancor di più se in una situazione analoga vi si ritrovasse uno studente minorenne, che oltre a formarsi sotto il profilo culturale, con nozioni che costituiscono le fondamenta del suo sapere futuro, si sta formando anche psicologicamente. Non coinvolgerlo costituirebbe non solo una grave disparità di trattamento con conseguente violazione del suo diritto allo studio, ma anche una grave emarginazione sociale.

¹⁸ Cfr. PRET. GENOVA, 22 aprile 1978, in *Giustizia Civile*, 1979, p. 1329.

¹⁹ Cfr. l. 281 del 18 Giugno 1986 pubblicata in *G.U.* n. 141 del 20 Giugno 1986.

²⁰ Cfr. A. MORELLI, *Il diritto alla salute nell'era digitale: profili costituzionalistici*, in E. BERTOLINI – V. LUBELLO – O. POLLICINO (a cura di), *Internet: regole e tutele fondamentali*, 2013, pp. 52-59, S. SILEONI, *L'autodeterminazione del minore tra tutela della famiglia e tutela dalla famiglia*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2014, pp. 605-638 e con specifico riferimento al fascicolo sanitario elettronico, cfr. R. DUCATO – U. IZZO, *Diritto all'autodeterminazione informativa del minore e gestione dei dati «supersensibili» nel contesto del fascicolo sanitario elettronico*, in *Diritto dell'informatica*, 2013, 4-5, pp. 703-722 e G. RECINTO, *Il diritto alla salute della persona minore d'età e il suo superiore interesse*, in *Rassegna di diritto civile*, 2014, 4, pp. 1223-1240.

²¹ Cfr. TRIB. MIN. MILANO, sentenza del 30 Marzo 2010. In dottrina, sul tema, si rinvia, tra gli altri, a M. PICCINNI, *Il consenso al trattamento medico del minore*, Padova, 2007; L. LENTI, *Il consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni*, in S. RODOTÀ – P. ZATTI, *Trattato di Biodiritto*, Milano, 2011; P. VERCELLONE, *Gli aspetti personali della potestà dei genitori*, in G. COLLURA – L. LENTI – M. MANTOVANI (a cura di), *Filiazione*, in P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, Milano, 2002, pp. 1282-1286.

²² Per un recente approfondimento sul tema, cfr. P. BASTIANONI – M.T. PEDROCCO BIANCARDI, *I diritti dei minori. Percorsi di tutela e di protezione*, Parma, 2014.

verso, è ugualmente indubbio che non li si cita nemmeno per escluderli palesemente dalla tutela di questi diritti.

Il motivo per cui si ritiene di poter estendere la tutela costituzionale anche ai minori risiede nel fatto che, volendo tutelare la personalità umana, non può negarsi sotto il profilo meramente logico che questa non vada limitata proprio quando si sta formando e si sta sviluppando²³.

2. IDENTITÀ PERSONALE E IDENTITÀ DIGITALE: SVILUPPI E PROBLEMATICHE

Una definizione ormai consolidata del concetto di identità personale è quella che la individua nel diritto ad una proiezione sociale della propria personalità, e che questa non subisca travisamenti a causa dell'attribuzione di idee o comportamenti diversi da quelli effettivamente manifestati²⁴. In tempi più recenti, l'identità personale è stata anche definita come «insieme dei caratteri particolari che individuano una persona, una cosa, un luogo, distinguendola dagli altri»²⁵.

In dottrina²⁶ tale nozione ha subito una notevole evoluzione nel tempo, fino ad aver recepito il concetto di individualità sociale come immagine sociale: sotto questo profilo l'identità personale consiste nel diritto a essere se stessi²⁷ e anche ad essere rappresentati correttamente²⁸.

Un certo rilievo mediatico, riportato dalle cronache del tempo, destò il caso del professor Umberto Veronesi che rilasciò un'intervista a scopo divulgativo sulla relazione intercorrente tra il fumo e l'esposizione a tumori maligni, sottolineando come a parità di sigarette fumate, le sigarette leggere riducano il rischio di contrarre tumori. Poco tempo dopo apparve una pubblicità che recitava: «secondo il prof. Umberto Veronesi – direttore dell'Istituto dei tumori di Milano – questo tipo di sigarette riduce di quasi la metà il rischio del cancro». Sia in primo grado²⁹ sia in appello³⁰ i giudici dettero ragione al professor Veronesi, senza parlare esplicitamente

²³ Va ulteriormente precisato che i Padri Costituenti hanno esplicitamente previsto altre limitazioni di età come nel caso dell'elettorato attivo e passivo (rispettivamente ex art. 58 comma 1 e ex artt. 56 comma 3 e 58 comma 2 Cost.) o nel caso dell'elezione del Presidente della Repubblica (ex art. 84 comma 1).

²⁴ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sentenza del 22 Giugno 1985, n. 3769, in *Il Foro italiano*, 1985, I, p. 2211.

²⁵ Cfr. S. GAMBERINI, *Facebook come acceleratore di identità*, in R. BORGATO – F. CAPELLI – M. FERRARESI (a cura di), *Facebook come. Le nuove relazioni virtuali*, 2009, Milano, p. 37.

²⁶ La dottrina sia di diritto civile sia di diritto costituzionale sia, seppur episodicamente, di teoria del diritto nei decenni ha partorito una nutrita bibliografia, della quale, per esigenze di sintesi, riferiamo solo dei contributi più recenti: F. EUSEBI, *Anonimato identità personale e diritto di cronaca nel mondo telematico. La sentenza della Corte di Cassazione n. 5525/2012*, 2013, 14, pp. 183-209 e G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, III, pp. 383-394. Per un'analisi del rapporto tra identità personale, identità digitale e privacy si rimanda, tra gli altri, a M.C. DAGA, *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 2014, 3, p. 274-278 e a G.E. VIGEVANI, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo passando per Milano*, in *Federalismi.it*, Settembre, 2014.

²⁷ Cfr. G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003, p. 74.

²⁸ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE sentenza del 3 Febbraio 1994, n. 13299, in *G.U.* del 9 Febbraio 1994, n. 7 e in www.giurcost.org/decisioni/1994/0013s-94.html e CORTE DI CASSAZIONE sentenza del 27 Maggio 1975, n. 2129 in *Diritto d'autore*, 1975, p. 351.

²⁹ TRIB. MILANO, 19 Giugno 1980, in *Giurisprudenza italiana*, 1981, I, p. 373.

³⁰ TRIB. MILANO, 2 Novembre 1982 in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1983, p. 121.

di diritto all'identità personale, ma sottolineando come sia meritevole di protezione l'interesse ad una corretta rappresentazione dell'immagine esterna dell'individuo. La Corte di Cassazione poi, ha avuto modo di precisare che «il diritto all'identità (...) assicura la fedele rappresentazione della proiezione sociale, [il diritto alla riservatezza assicura] la non rappresentazione all'esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile»³¹.

Il problema può porsi anche *online*, oltre che nella vita reale (definibile *offline*): in Rete gli adolescenti possono «scoprire la propria identità, sperimentando con essa, imparando chi sono o chi vorrebbero essere, offrendo così un affascinante campo di ricerca per la comprensione della costruzione e della sperimentazione dell'identità»³².

L'accesso in un social network comporta l'accesso in una rete sociale: «la rete dei pescatori per intenderci. Se poi consideriamo che i fili possono essere reali o immaginari e che ogni punto formato dall'incontro dei fili può essere occupato da un individuo o da un insieme di individui, ecco che ... arriviamo al concetto di rete sociale»³³. È possibile inquadrare il fenomeno nella categoria tradizionale delle formazioni sociali, «in quanto sono presenti l'elemento materiale (ossia la presenza di più persone fisiche in una comunità o "corpo intermedio" tra individuo e collettività statale), l'elemento teleologico (...), l'elemento psicologico (la volontarietà, ossia l'accettazione consapevolmente espressa, in questo caso nell'iscrizione come utente)»³⁴.

Il concetto di rete sociale deriva direttamente dall'idea di *comunità virtuale*, che nasce con la nascita di Internet e non implica solo una comunità senza territorio, ma va intesa come una rete di «comunicazione interattiva organizzata attorno a interessi o fini condivisi»³⁵.

Sicuramente la Rete, in quanto fenomeno globale, è scollegata dal concetto fisico di luogo pur non essendone del tutto distaccata: si pensi ai *flash mob*, in cui un gruppo di persone si ritrova, in un limitato lasso di tempo e dopo essersi organizzato in Rete, con la comune finalità di mettere in pratica un'azione insolita. In tali casi assistiamo senza dubbio ad una rete sociale virtuale, i cui componenti condividono gli stessi ideali o perseguono le stesse finalità, il più delle volte per ottenere attenzione, ma che poi si ritrovano di persona.

Il concetto di rete sociale e di identità personale trovano un'espressione particolarmente interessante nei social network: considerando Facebook, indubbiamente il social più diffuso, l'accesso comporta innanzitutto la scelta di un nick name, non necessariamente corrispondente al proprio nome reale, e di un

³¹ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sentenza del 22 Giugno 1985, n. 3769 in *Il Foro Italiano*, 1985, I, p. 2211.

³² Cfr. M. CASTELLS, *Galassia Internet*, Milano, 2006, traduzione italiana di Stefano Viviani, p. 119.

³³ Cfr. M. CAVALLO – F. SPADONI, *I social network. Come Internet cambia la comunicazione*, Milano, 2010, p. 13.

³⁴ Cfr. P. MARSOCCI, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?*, in F. MARCELLI, P. MARSOCCI, M. PIETRANGELO, (a cura di), *La rete internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Napoli, 2015, p. 59.

³⁵ Cfr. M. CASTELLS, *La nascita della società in rete*, Milano, 2008, p. 412.

*avatar*³⁶, che nel cyberspazio indica la figura che può rappresentare un personaggio realmente esistente o di fantasia o una vignetta. Nel «libero governo della loro sfera privata»³⁷, ogni utente può creare più di un *account* giocando diversi ruoli nella stessa rete sociale, apparendo con foto diverse, o con modi di fare diversi, analogamente a come accade anche nella vita reale, seppur con forme e forse conseguenze diverse: «sarebbe ingenuo pensare che ciascun individuo abbia *una sola* identità, fissa e ben definita»³⁸. Ognuno può desiderare di apparire in un modo differente in ambiti diversi, così come una persona può avere desideri conflittuali tra loro (ad esempio desiderio di maternità e desiderio di carriera) e decidere di far prevalere l'una o l'altra in un certo periodo della propria vita.

Esistono *online* anche comunità specializzate, che nascono e si costruiscono attorno ad interessi specifici: un esempio classico è LinkedIn, il cui scopo principale è consentire agli utenti registrati di mantenere una lista di persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo.

In questo senso, visti i «portafogli di socialità»³⁹ di cui ogni utente digitale può dotarsi, è evidente che ognuno può proporsi nei vari social in modi diversi: comincia a delinarsi il concetto di identità digitale, da intendersi come il complesso degli elementi che lasciamo in Rete, indipendentemente dal fatto che questi siano reali o artefatti (da noi o da altri).

La pluralità di identità digitali componente la comunità virtuale dà luogo ad una cittadinanza definibile come digitale: i vari *netizens*⁴⁰ interagiscono tra di loro, esattamente come nelle comunità reali, rendendo necessaria la presenza di regole. Sul tema della disciplina dei diritti in Rete è opportuno ricordare l'esperienza brasiliana che ha visto l'entrata in vigore del *Marco Civi*⁴¹ che «stabilisce i principi, le garanzie, i diritti e i doveri per l'uso di Internet in Brasile» tutelando le comunicazioni in generale, oltre a prevedere «la non sospensione della connessione a Internet, salvo per debiti derivanti direttamente dal suo utilizzo»⁴². In Italia si prova a perseguire una strada analoga a quella brasiliana: nel luglio 2014, la Presidentessa della Camera Laura Boldrini ha promosso la formazione della Commissione per «*Internet Bill of Rights*»⁴³ al fine di «elaborare principi e linee guida in tema di garanzie, diritti e doveri per l'uso di Internet»⁴⁴.

La pluralità di identità digitali genera come conseguenza il tema della gestione sicura della propria immagine *online* in quanto una condivisione *spericolata* della

³⁶ Il termine *avatar* proviene dall'India e indica l'incarnazione di una divinità, in genere *Visnù*, in forma di animale o di altro personaggio.

³⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *Costituzione per la rete*, in *La Repubblica*, 31 Maggio 2014, p. 29.

³⁸ Cfr. in G. PINO, *L'identità personale*, in S. RODOTÀ – M. TALLACHINI, *Trattato di biodiritto*, Vol. I, Milano, 2010, p. 299.

³⁹ Cfr. M. CASTELLS, *Galassia Internet*, Milano, 2006, traduzione italiana di Stefano Viviani, p. 130.

⁴⁰ Termine utilizzato per indicare i cittadini digitali che partecipano alle nuove forme di vita pubblica, in G. DE MINICO, *Internet regola e anarchia*, Napoli, 2012, p. 8, mentre in F. DELL'AVERSANA, *Le libertà economiche in Internet*, Roma, 2014, p. 14, sono definiti *netcitizens*.

⁴¹ Cfr. www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-12965-23-abril-2014-778630-publicacaooriginal-143980-pl.html.

⁴² Cfr. presidente.camera.it/20?shadow_comunicatostampa=8291.

⁴³ La necessità di un *Internet bills of rights* è fortemente sostenuta in virtù del fatto che «cimentarsi con il problema della "costituzione di Internet" (...) significa proprio fare i conti con i processi reali», cfr. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bologna, 2014, p. 68. Si rimanda anche a M. NISTICÒ – P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014.

⁴⁴ Cfr. http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=8291.

propria immagine sarebbe, per i minori, molto rischiosa. La Rete, quando male utilizzata, si presenta come una cassa di risonanza che amplifica le conseguenze negative di un comportamento indiscriminato.

Emerge un punto molto importante a corollario degli aspetti trattati finora: il fenomeno della frammentazione dell'immagine, in un secondo momento ricomposta alla rinfusa, senza una sequenza lineare, rendendo più difficile un quadro della propria immagine che sia veritiero (o anche solo verosimile). Tale fenomeno è accentuato dall'avvento della fotocamera integrata e dalla possibilità di connessione Internet anche negli *smartphone* più diffusi ed economici⁴⁵.

Per comprendere appieno gli esiti di un comportamento di questo tipo, giova ricordare il fenomeno del *sexting*⁴⁶, cioè il mostrarsi in foto senza veli o comunque in posizioni ad alto tasso erotico, facendole circolare *online*: tale aspetto evidenzia una realtà molto peculiare, in quanto Internet «da un lato (...) è per definizione la dilatazione della sfera pubblica, ma dall'altro rimanda (...) a comunicazioni private»⁴⁷. Prima dell'avvento globale di Internet la perdita di controllo avveniva esclusivamente quando si finiva sui quotidiani, a causa di fatti di cronaca, mentre le classiche foto amatoriali non avrebbero avuto popolarità, né interesse, se non in ambito molto circoscritto⁴⁸.

Invece, in Rete nel momento stesso in si cui perde il controllo diretto della foto, le conseguenze che ne derivano potrebbero essere tanto gravi quanto non immediate: in tal senso, val la pena di assumere come regola costante che è sempre meglio evitare di compiere *online* tutto ciò che non si vorrebbe che la propria famiglia o i propri amici vedessero. Sotto quest'aspetto, i video non si distinguono dalle fotografie: «se prima i filmati amatoriali imbarazzanti avevano bisogno di trovare una

⁴⁵ Si sono sviluppate società come *Tiger Two* (cfr. www.tigertwo.co.uk/), *Distilled* (cfr. www.distilled.net/blog/) e *Reputation* (cfr. www.reputation.com/) che mirano a «ripulire» l'immagine *online* di privati cittadini, spesso di alto profilo che magari vogliono rendere meno evidenti alcune cose scritte su di loro (alcune anche denigratorie). Il servizio consiste nello spostare questo materiale in secondo piano. Sul tema cfr. S. MARCHETTI, «Spazzini del web» *ripuliscono l'identità dei loro clienti*, 17 Febbraio 2008 in www.corriere.it/cronache/08_febbraio_17/spazzini_rete_reputazione_3f3a7dca-dd69-11dc-b8e1-0003ba99c667.shtml.

⁴⁶ Il francese *extimité* forse rende meglio l'idea di una esposizione in contrasto con ciò che dovrebbe rientrare nell'*intimité*.

⁴⁷ Cfr. F. CARLINI, *Lo stile del web. Parole e immagini nella comunicazione in Rete*, Torino, 2006, p. 14.

⁴⁸ La bipartizione tra pubblico e privato rimanda alla dicotomia visibilità-invisibilità notevolmente evolutasi grazie all'innovazione tecnologica e al progresso dei media: difatti «prima dello sviluppo dei media, la notorietà degli individui e degli eventi era legata alla condivisione di un luogo comune. Un avvenimento diventava pubblico quando aveva luogo di fronte a una pluralità di individui fisicamente presenti», dopo lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, invece, si dà origine a quella che è stata definita «pubblicità mediata», in quanto viene meno la condivisione dello stesso luogo: «è possibile rendere pubblica un'azione semplicemente registrandola e trasmettendola ad altri, altri non fisicamente presenti nel momento e nel luogo in cui essa è stata intrapresa» (cfr. J.B. THOMPSON, *Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media*, Bologna, 1998, traduzione italiana di Paola Palminiello, p. 177). Lo sganciamento di spazio e tempo fa emergere un'altra trasformazione: la simultaneità degli eventi presupponeva un luogo in cui si potesse assistere a due avvenimenti in contemporanea, cioè nello stesso luogo e nello stesso momento. La simultaneità, a seguito dello sviluppo dei media, è ormai da considerarsi globale: è possibile assistere ad eventi che avvengono in contemporanea anche se a migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro, senza che gli utenti della Rete condividano uno spazio fisico comune.

TV che li mandasse in onda, e potevano essere bloccati (...) ora non c'è più niente da fare: basta un telefonino *et voilà*, finiscono in pasto a milioni di persone»⁴⁹.

Un concetto analogo è stato affermato recentemente anche dal Garante per la protezione dei dati personali, «non esiste più una separazione tra la vita *“online”* e quella *“off line”*. Quello che scrivi e le immagini che pubblichi sui social network hanno quasi sempre un riflesso diretto sulla tua vita di tutti i giorni, e nei rapporti con amici, familiari, compagni di classe, colleghi di lavoro. Ed è bene ricordare che l'effetto non può essere necessariamente immediato, ma ritardato nel tempo» segnalando anche che con l'inserimento dei dati personali sui *social* «ne perdi il controllo. I dati possono essere registrati da tutti i tuoi contatti e dai componenti dei gruppi cui hai aderito, rielaborati, diffusi, anche a distanza di anni» senza contare che «accettando di entrare in un social network, concedi al fornitore del servizio la licenza di usare senza limiti di tempo il materiale [inserito] *online*»⁵⁰.

Una tematica che si pone come appendice rispetto a quanto finora scritto concerne la «sconfinatezza» della Rete, che comporta un «sistema dell'informazione e della comunicazione che tende a procedure di trasparenza totale, nella quale si rispecchia pure un bisogno di apparire del singolo, non più privilegio esclusivo dell'«uomo pubblico», e dei continui passaggi dall'«intimité» all'«extimité»»⁵¹. Il tema non è di poco conto: l'immagine che rappresenta ottimamente la situazione attuale è quella dell'«uomo di vetro», rappresentazione che nasce inizialmente come descrittiva del «buon cittadino, quello che non ha nulla da nascondere»⁵² e in quanto tale rischia di avere un pericoloso strascico: tutto ciò che non riveliamo, volendo far valere legittimamente la nostra privacy, rischia di esser visto come un voler nascondere qualcosa di illecito, immorale o che in qualche modo ci renderebbe peggiori agli occhi altrui. In tale ambito il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, e anche il rapporto tra le varie sfere private, assume un rilievo enorme, in quanto ognuno di noi, a maggior ragione i minori che sono più vulnerabili, ha interesse ad essere consapevole delle informazioni che cede.

Ci si rende ulteriormente conto della fondamentale importanza che assume la gestione dell'immagine, oltre che della privacy, all'interno dei social network: anche in virtù di una difficoltà ulteriore in relazione alla gestione del rapporto con le diverse audience che possono simultaneamente essere presenti: ci si riferisce al concetto di «audience immaginate», cioè il pubblico cui pensiamo di rivolgerci, che non è sempre corrispondente all'audience effettiva, cioè al pubblico cui effettivamente ci rivolgiamo. «I nuovi media determinano una audience segmentata, differenziata che,

⁴⁹ Cfr. M. MONTEMAGNO – M. RUGGERI, *Alla conquista del web. Come e perché Google, Facebook, YouTube e tutti gli altri hanno influenzato la politica, l'economia, la società e le vite di un miliardo e mezzo di persone*, Milano, 2009, p. 44.

⁵⁰ Cfr. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Social privacy. Come tutelarsi nell'era dei social network*, in <http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140059>, 23 Maggio 2014, p. 9.

⁵¹ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 23. Sul tema vedi anche J. LACAN, *Le séminaire livre VII: l'ethyque de la psycanalise*, Parigi, 1966 e S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2009, p. 115.

⁵² Cfr. S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2009, p. 104 e in ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 222. Il concetto è anche ripreso da Byung Chul Han, il quale ritiene che la società della trasparenza sia troppo ideologizzata, in quanto si vogliono accumulare troppe informazioni non necessarie (cfr. B.C. HAN, *La società della trasparenza*, Roma, 2014).

sebbene numericamente consistente, non è più una audience di massa in termini di simultaneità ed uniformità del messaggio che riceve. I nuovi media non sono più mass media nel senso tradizionale, che inviano un numero limitato di messaggi a un pubblico di massa omogeneo. (...) Il pubblico oggetto di target tende a scegliere i propri messaggi (...)»⁵³.

Il problema è quanto mai pertinente nel caso del comportamento dei minori che possono non avere chiaro quale tipo di pubblico usufruisca del materiale che condividono, con la conseguenza di «non riuscire a filtrare i contenuti che facciamo conoscere di noi alle audience *online*, ma anche di impoverire le nostre relazioni frammentando la nostra attenzione sociale»⁵⁴.

3. LA TUTELA DEL MINORE IN GRAN BRETAGNA: UNA TUTELA RAFFORZATA?

A differenza di quanto avviene in Italia, in cui la tutela dei minori è riscontrabile nello stesso disposto costituzionale, in Gran Bretagna questa è predisposta rinviando a leggi equiordinate: ciò accade in virtù della peculiarità di tale ordinamento che è privo di carta costituzionale scritta. La legge fondamentale, dunque, è «frutto della stratificazione di norme consuetudinarie, convenzioni e leggi, anche risalenti nel tempo»⁵⁵.

In tal senso va segnalata in primo luogo l'approvazione del *Sexual Offences Act* del 2009⁵⁶ (e parzialmente emendato nel 2011) che presenta immediatamente una sostanziale differenza tra ragazzi e adulti: il passaggio avviene come regola generale al compimento del diciottesimo anno di vita, mentre nella parte IV (*Sex offences against children and indecent assault*) la differenza tra ragazzi e adulti è abbassata al compimento del sedicesimo anno d'età. Analizzando approfonditamente il testo legislativo *de quo*, emerge che nelle intenzioni del legislatore britannico si è ritenuto punire l'approccio e la contestuale convinzione del minore – una sorta di *moral suasion* non necessariamente preceduta o contornata da conversazioni a carattere sessuale – a seguito della quale avviene un incontro: dunque una tutela fortemente sbilanciata a favore del minore, il quale viene protetto dal semplice convincimento a compiere un atto (incontrare uno sconosciuto) solo potenzialmente pericoloso, intendendosi così punire anche «l'attività finalisticamente orientata a facilitare la commissione di una diversa e più grave *sex offence* (...)»⁵⁷.

La tutela non si esaurisce solo all'ambito meramente legislativo, ma si estende anche al confronto con l'opinione pubblica da parte del Governo Britannico il quale, difatti, nel 2012 ha svolto una consultazione⁵⁸ in base alla quale si evince che nella larga maggioranza dei casi nessuna delle opzioni proposte incontra il favore degli intervistati, mentre nel 14% dei casi si preferisce un controllo predefinito dai

⁵³ Cfr. F. SABBAH, *The new media*, in M. CASTELLS (a cura di), *High Technology, Space and Society*, Beverly Hills, 1985, p. 219.

⁵⁴ Cfr. M. GUI, *A dieta di media*, Bologna, 2014, p. 135.

⁵⁵ Cfr. F. ABBONDANTE, *Riservatezza e telecomunicazioni: l'ordinamento anglosassone*, in A. PACE – R. ZACCARIA – G. DE MINICO, *Mezzi di comunicazione e riservatezza*, Napoli, 2008, p. 183.

⁵⁶ Cfr. <http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Sexual%20Offences%20Act.pdf>.

⁵⁷ Cfr. F. ABBONDANTE, *La tutela dei minori nell'ordinamento anglosassone*, in G. DE MINICO, *Nuovi media e minori*, Roma, 2012 e A. PACE – R. ZACCARIA – G. DE MINICO (a cura di), *Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione o diversità?*, Roma, 2012 p. 417.

⁵⁸ Cfr. DEPARTMENT OF EDUCATION, *Parental internet controls consultation*, Giugno 2012.

providers rispetto ad altre opzioni (cioè il controllo esclusivo dei genitori o un controllo misto *providers*-genitori).

Nei mesi successivi, il Governo Cameron ha deciso di proseguire la sua azione a tutela dei minori e di dare una stretta per quanto riguarda l'accesso di questi ultimi ai contenuti sessualmente espliciti, e specialmente ai contenuti pedo pornografici. In particolar modo, si segnala l'*invito* che il Primo Ministro ha effettuato nei confronti dei principali motori di ricerca nel luglio 2013⁵⁹: in sostanza, Cameron ha sostenuto che i motori di ricerca sono in possesso di strumenti tecnici e di conoscenze a sufficienza per elaborare dei filtri che possano interdire l'accesso a questo tipo di immagini, predisponendo per i nuovi abbonati tale impostazione iniziale con contestuale possibilità, da parte degli utenti, di *opt-out*⁶⁰.

Queste dichiarazioni hanno generato uno sciame di problemi e di reazioni: un primo tema riguarda il sacrificio della libertà di tutti i maggiorenni che vorrebbero accedere a materiale pornografico, senza trascurare il fatto che si teme che questo tipo di filtraggio potrebbe essere usato anche per fini censori e quindi come uno strumento di controllo della libertà e della manifestazione del pensiero⁶¹.

La problematica assume un contorno più grave se consideriamo che il soggetto che dovrebbe effettuare il filtraggio, e quindi il controllo, è un soggetto privato e non il soggetto pubblico: la conseguenza potrebbe essere il perseguimento di interessi privati e quindi solo di interessi dei più forti a scapito del perseguimento degli interessi dei più deboli, e non il perseguimento degli interessi collettivi⁶².

Nello specifico, Google effettua già dal 2008 un controllo sulle mail – utilizzando la tecnologia *hashing* – al fine di monitorare il trasferimento di immagini pornografiche e pedopornografiche tramite posta elettronica⁶³: la temibile conseguenza è che si possa sfociare nella deliberata violazione della segretezza della corrispondenza, in Italia tutelata *ex art. 15 Cost.* ed estesa anche alla corrispondenza elettronica.

Sotto il profilo dell'efficacia, non va omissis che i filtri non sempre risultano essere adeguati, poiché potrebbero essere facilmente aggirati⁶⁴, in considerazione anche

⁵⁹ Cfr. il testo del discorso tenuto da Cameron in www.gov.uk/government/speeches/the-internet-and-pornography-prime-minister-calls-for-action e anche HOME AFFAIRS, *Internet: protecting children*, in *House of Commons Library*, 21 Marzo 2014, p. 7.

⁶⁰ Si parla di sistema di *opt in* quando si consente all'utente in modo esplicito e preventivamente di acconsentire a un dato trattamento mentre il sistema di *opt out* comporta che si possano modificare le impostazioni predefinite, qualora non le si condividano.

⁶¹ Analoghi problemi suscita il provvedimento diventato legge nel Febbraio 2014, la legge sulla trasparenza sulle attività lobbistiche e apertiche (cfr. www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/4/pdfs/ukpga_20140004_en.pdf).

⁶² O. POLLICINO, *Google rischia di «vestire» un ruolo paracostituzionale*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 Maggio 2014, p. 45.

⁶³ Cfr. <http://googleblog.blogspot.it/2013/06/our-continued-commitment-to-combating.html>.

⁶⁴ Un esempio paradigmatico è riscontrabile nel fatto che gli sviluppatori di *Google Chrome* hanno rilasciato l'estensione denominata *goawayCameron* (cfr. goawaycameron.co.uk/) che si propone di bypassare i siti bloccati dai filtri imposti per legge, non senza rendere esplicita la loro contrarietà a questo tipo di restrizioni forzate. *OfCom*, l'autorità regolatrice indipendente per le società di telecomunicazioni nel Regno Unito, in un suo *report* del Gennaio 2014 segnala che il 18% dei ragazzi tra i dodici e i quindici anni saprebbero disattivare i filtri con facilità (cfr. *OFCOM, stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/internet/internet-safety-measures.pdf*) mentre la BBC segnala che i filtri così fortemente voluti dal governo Cameron, mostrano la loro imperfezione bloccando i siti relativi all'educazione sessuale o relativi alla salute sessuale o relativi alla pornodipendenza (cfr. M.D. SMITH, *Porn filters block sex education websites*, in www.bbc.com/news/uk-25430582).

della facilità di disattivazione anche da parte degli stessi minori, cioè da quei soggetti che con tali strumenti si mira a proteggere.

Nell'analisi dell'efficacia della tutela predisposta non può tacersi che le immagini pedo pornografiche circolano quasi esclusivamente tra le reti private: dunque l'eventuale ricerca di tale materiale dannoso per i minori non sarebbe effettuato tramite i classici motori di ricerca⁶⁵.

In ultimo, la presenza di filtri potrebbe conferire ai genitori un falso senso di sicurezza, fornendo loro anche un alibi per non esercitare attivamente un valido controllo, che rappresenta – allo stato attuale delle nostre conoscenze – uno strumento insostituibile: difatti operare una scelta informata consente ai genitori di comprendere in prima persona i rischi che i figli minori corrono, in tal modo divenendo parte attiva e consapevole della loro tutela.

Nonostante le polemiche e i fondati dubbi qui esposti, dall'autunno 2013 l'intento di Cameron è diventato sostanzialmente operativo: *BT Group* – il principale operatore telefonico in Gran Bretagna, precedentemente noto col nome di British Telecom – è andato incontro ai *desiderata* di Cameron⁶⁶ introducendo per ora un filtro a tutti i nuovi abbonati che si articola su tre livelli a seconda del livello di filtraggio che l'utente intende scegliere. Anche i *providers* hanno deciso di collaborare⁶⁷: Google ha attuato le modifiche necessarie per evitare ulteriormente che fossero visibili i risultati di abusi su minori; Microsoft ha impedito a tutti i ragazzi che potessero visionare immagini e video provenienti da *Bing* e *Yahoo!*.

La questione è stata affrontata anche sotto il profilo normativo, in quanto nel 2012 è stato presentato l'*Online Safety Bill*⁶⁸, una proposta di legge secondo cui, *ex art. 1*, «i *providers* di servizi Internet devono fornire agli abbonati un servizio di accesso a Internet che escluda immagini pornografiche ...» salvo che non siano soddisfatte tre condizioni (citate al comma 3 dell'art. 1 della stessa proposta di legge): in primo luogo l'abbonato dev'essere maggiorenne, deve poi consapevolmente scegliere di abbonarsi a un servizio che includa immagini pornografiche ed in ultimo il fornitore del servizio deve avere un sistema di verifica dell'età per confermare la maggiore età dell'abbonato.

*OfCom*⁶⁹ ha il compito, poi, di redigere una bozza di regolamento, che prima di essere approvata definitivamente sarà sottoposta a consultazione, per definire l'«*age verification policy*», necessaria per confermare che l'abbonato ha più di diciott'anni.

Sotto il profilo della cooperazione, dall'aprile 2006 opera il CEOP⁷⁰ che si pone come obiettivo quello di evitare che avvengano abusi sessuali sui ragazzi: a tal fine,

⁶⁵ Cfr. www.openrightsgroup.org/blog/2013/cameron-demands-action-on-child-abuse-images.

⁶⁶ Cfr. il comunicato ufficiale sul sito della BT www.btplc.com/news/Articles/ShowArticle.cfm?ArticleID=01D79706-2F81-4111-91AE-148E0C89C02B.

⁶⁷ Cfr. HOME AFFAIRS, *Internet: protecting children*, in *House of Commons Library*, 21 Marzo 2014, p. 8; PRIME MINISTER OFFICE, *PM hosts Internet safety summit*, in www.gov.uk/government/news/pm-hosts-internet-safety-summit, 18 Novembre 2014 e Id., *Internet safety summit at Downing Street: communiqué*, 18 Novembre 2013, in www.gov.uk/government/news/internet-safetysummit-at-downing-street-communicue.

⁶⁸ Cfr. www.publications.parliament.uk/pa/bills/bill/2010-2012/0137/bill_2010-2012/137_en_2.htm#1g1.

⁶⁹ *Of Com* è l'autorità regolatrice indipendente per le società di telecomunicazioni nel Regno Unito.

⁷⁰ Acronimo di *Child Exploitation and Online Protection Center*, ossia il Centro di Protezione dei bambini dallo sfruttamento e dai rischi della Rete (cfr. www.ceop.police.uk). Per rendere maggiormente facile, specie ai minori, l'accesso a questo tipo di informazioni e di tutele, è stato

c'è una forte collaborazione tra esperti sia della Microsoft sia della NSPCC⁷¹ e la Polizia Britannica, che cerca di comprendere come pensano e operano i pedofili – e chiunque possa attentare al sano sviluppo dei minori – al fine di prevenire i possibili danni, e contestualmente anche cosa possa attrarre i ragazzi in situazioni pericolose⁷².

4. COME ORIENTARSI NEL MONDO DELLE *APPLICATIONS*?

È opportuno anche tracciare un profilo pratico dei rischi e delle insidie in cui incorrono i minori. Nell'ambito che ci riguarda, le *applications* (spesso abbreviate in *app's*) possono anche essere individuate in quei software che si utilizzano su dispositivi mobili come smartphone e tablet: si differenziano dai software classici, in quanto questi ultimi vengono utilizzati sui pc. Inoltre, le *applications* sono ripensate per adattarsi alla memoria ed alle dimensioni ridotte dei telefoni con la conseguenza che si elimina tutto ciò che nel funzionamento del programma non sia strettamente necessario.

Nel caso di *applications* sui dispositivi mobili parliamo specificamente delle *mobile app's*, ossia di *software* che rendono possibile una serie di servizi o strumenti ritenuti utili o desiderabili dall'utente. Ogni smartphone o tablet, come d'altronde ogni supporto informatico, ha una sua configurazione di base che può poi essere personalizzata dall'utente: ne consegue, dunque, che «le app che una persona ha sul proprio smartphone o tablet sono una specie di impronta digitale, solo che, invece di essere un insieme di linee, è la *combinazione* degli interessi, delle abitudini e delle relazioni sociali che identifica una persona. (...) La nostra "identità app" è (...) sfaccettata, altamente personalizzata, rivolta all'esterno e limitata dalle decisioni di programmazione prese da un app designer»⁷³. Si rende necessario «(...) osservare che oggi la formazione della personalità del minore assume una possibilità di autodeterminazione aggiuntiva, che gli consente facilmente di penetrare nel mercato degli adulti, in maniera agevole e senza controllo, al di là di un insieme di messaggi trasmessi attraverso la televisione e certa stampa, di fronte ai quali il minore era soggetto passivo, semplice recettore»⁷⁴.

contestualmente sviluppato il CEOP *button*: un'icona che, inserita sulla *toolbar*, consente l'accesso immediato al sito di CEOP così da ottenere facilmente le informazioni necessarie ed eventualmente segnalare i pedofili, senza cercare a vuoto ciò che può essere utile, o peggio evitando di incorrere in rimedi che potrebbero rivelarsi come peggiori del male. Il CEOP *button* è stato altrimenti definito anche *panic button* (cfr. B. COLLINS, *Microsoft builds panic button into Internet Explorer 8*, pubblicato l'8 Febbraio 2010 in www.pcpro.co.uk/news/security/355396/microsoft-builds-panic-button-into-Internet-explorer-8 e Z. WHITTAKER, *Microsoft, CEOP adds panic button to IE8 to fight online child abuse*, pubblicato il 9 Febbraio 2010, in www.zdnet.com/blog/igeneration/microsoft-ceop-adds-panic-button-to-ie8-to-fight-online-child-abuse/4081).

⁷¹ Acronimo di *National Society for the Prevention of Cruelty to Children*.

⁷² Correlato a tale iniziativa è *Thinkuknow* (cfr. www.thinkuknow.co.uk) un portale che individua e divulga il più corretto utilizzo della Rete, dividendo il materiale utile a seconda delle fasce d'età. Utenti principali del portale sono sia i minori, che potrebbero capire come comportarsi senza incorrere in rischi, sia i genitori e gli insegnanti che, in tal modo, saranno in grado di effettuare un controllo consapevole e modulato in base all'età (e allo sviluppo) dei minori. Incidentalmente, va segnalato come su [thinkuknow.co.uk](http://www.thinkuknow.co.uk) la suddivisione per fasce d'età arrivi fino ai sedici anni, benché la maggiore età, nel Regno Unito, sia a diciott'anni.

⁷³ Cfr. H. GARDNER, K. DAVIES, Cfr. H. GARDNER, K. DAVIES, *Generazione app. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale*, Milano, 2014, (traduzione di Marta Sghirinzetti) p. 64.

⁷⁴ Cfr. F. PANUCCIO DATTOLA, *Minori e Internet*, Torino, 2009, p. 53.

Il problema si pone in particolare se consideriamo che i cellulari tra i giovani sono molto diffusi e può essere molto facile per loro accedere a tali *software* anche in totale assenza di controllo genitoriale con il conseguente rischio di incorrere in *software* truffaldini.

È bene premettere che la pubblicità *online* è affidata alla regolamentazione del Codice del Consumo⁷⁵, secondo il quale (ex art. 19) la pubblicità deve essere «palese, veritiera e corretta»; da ciò deriva che la si riterrà ingannevole ogni qual volta nella pubblicità si verifichino tre condizioni: in primo luogo deve essere presente la c.d. idoneità ingannatoria, ossia il messaggio deve indurre, anche solo potenzialmente, in errore il suo destinatario; in secondo luogo deve sussistere un nesso di causalità tra ingannevolezza e comportamento economico del consumatore, cioè deve verificarsi che tale idoneità ingannatoria influisca effettivamente nelle scelte negoziali del destinatario della pubblicità e, in ultimo, occorre che vi sia un risultato effettivamente dannoso con la conseguenza che «perché un banner venga considerato ingannevole è sufficiente che venga accertata la potenziale attitudine recettiva del messaggio contenuto nei confronti del piccolo utente»⁷⁶.

Il legislatore europeo ha già affrontato dal 1997 la questione dell'indebolimento della posizione del consumatore dovuta alla scarsa informazione a lui fornita: almeno questa è la preoccupazione del legislatore europeo che già dal 1997⁷⁷ ha affrontato la questione, sottolineando che «l'informazione diffusa da talune tecnologie elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è ricevuta su un supporto durevole...» e che «l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al consumatore; che è necessario, pertanto, determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore indipendentemente dalla tecnica usata...».

Tali indicazioni valgono specialmente se il destinatario della pubblicità ingannevole è minorenne e quindi, per un verso, più facilmente ingannabile, e per altro verso meno prudente a causa della sua inesperienza, con la conseguenza che il minore potrebbe accedere a contenuti per lui nocivi.

D'altronde la discussione sui benefici o sui danni per i bambini derivanti dall'utilizzo di un supporto informatico è ancora in corso, senza che si sia giunti ancora a soluzioni definitive. Per esempio, Ben Worhten del *Wall Street Journal*⁷⁸ racconta di quando fece usare l'*iPad* al figlio di due anni e mezzo per la prima volta: quest'ultimo smise di piangere subito, imparando istintivamente ad adoperarlo e usandolo con costanza, imparando anche a parlare meglio, pur apparendo isolato dalla realtà esterna e non rispondendo quando era chiamato per nome. Il giornalista racconta anche di aver riscontrato un effetto dipendenza del figlio nei confronti dell'*iPad*: farlo smettere di giocare divenne inizialmente un'impresa ardua, ciò finché almeno non gli riuscì di convincerlo a usarlo di rado.

⁷⁵ Cfr. D. lgs. del 6 Settembre 2005, n. 206.

⁷⁶ Cfr. F. PANUCCIO DATTOLA, *ult. op. cit.*, p. 66.

⁷⁷ Cfr. la Direttiva europea 97/7/CE, di seguito citata nel testo rispettivamente ai considerando 13 e 11.

⁷⁸ Cfr. B. WORTHEN, *What Happens When Toddlers Zone Out With an iPad*, del 22 Maggio 2012, in *on.wsj.com/KtjJC1*.

Riferendosi a Facebook, ma il discorso vale anche in generale per i social network, i minori possono accedere a diverse *applications*, in particolar modo con riferimento al fatto che molti giochi presenti sul *social* propongono una parte gratuita e una parte a pagamento per ottenere maggiori vantaggi al gioco. Quindi, in tal modo si incentivano i ragazzi a spendere per progredire meglio, o più rapidamente, nel gioco, facendo leva sulla parte competitiva e senza che vi sia controllo alcuno sul fatto che i giocatori siano maggiorenni.

Quest'aspetto comprende più in generale i termini di pagamento su Facebook⁷⁹: *in primis* si può notare che l'unico riferimento ai minori è alla fine del documento che riporta tale disciplina, quando il *social* afferma di declinare ogni responsabilità: «I minori di diciott'anni possono effettuare pagamenti soltanto con il coinvolgimento di un genitore o tutore che ne faccia le veci. I minori dovranno esaminare questi Termini di pagamento con un genitore».

Quanto descritto sui social network è espressione di un modello economico denominato *freemium* che qui giova brevemente ricordare: di un certo prodotto, una parte è offerta gratuitamente, per l'appunto definita *free*, mentre un'altra parte va pagata, e quindi è *premium*. La prima modalità di *freemium* che qui ci riguarda è quella che consente l'utilizzo della parte gratuita all'interno di una finestra temporale, salvo poi bloccare ogni utilizzo finché non si autorizza il pagamento. La seconda – operante in genere nei giochi all'interno dei social network – è a funzionalità limitate: si scarica gratuitamente una sorta di *demo* che consente di capire il funzionamento dell'*application*, mentre se la si vuole utilizzare completamente si scarica la versione a pagamento.

Il problema nasce dalla facilità con cui si può accedere, una volta scaricata la parte *free*, alla parte *premium*⁸⁰: difatti si è sviluppato in tempi recenti, un aggiornamento che consente, una volta terminata la finestra *free*, il reinserimento di una *password* per ogni acquisto c.d. *in app*. I pagamenti avvengono tramite carta di credito o di debito, con l'avvertenza che «Nel caso di pagamenti effettuati tramite carta di debito che comportino uno scoperto o altre spese bancarie, l'utente sarà responsabile di tali spese». Nella gestione di situazioni simili ci si affida al buon senso dei minori, oltre che a quello dei genitori che non dovrebbero lasciare la gestione dei pagamenti alla libera determinazione dei figli al di sotto dei diciott'anni: ciò che si trascura è che – per i minori – più si è piccoli più è difficile comportarsi secondo buon senso e – per i genitori – non essendo consci dei rischi è sempre difficile svolgere un ruolo educativo efficace.

CONCLUSIONI

Nel corso della trattazione è emerso che i minori sono soggetti meritevoli di essere tutelati nel proprio interesse: la tutela *de qua* non va intesa considerando il minore come un soggetto totalmente passivo e inerte, ma va effettuata rendendo i fanciulli gradualmente partecipi delle scelte sulla loro vita, sui loro interessi, sui loro diritti, pur con delle limitazioni necessarie a proteggerli dalla loro inesperienza.

⁷⁹ Cfr. www.facebook.com/note.php?note_id=+204885340300.

⁸⁰ Cfr. A. RUSSAKOVSKI, *Download: latest Google play store*, in www.androidpolice.com/2014/03/13/download-latest-google-play-store-4-6-16-with-new-require-password-option-tweaked-ui-forced-self-update-and-more/.

La tutela dei minori, a differenza della tutela degli adulti, dev'essere finalizzata allo sviluppo armonico della persona che si sta formando, e che nell'adulto, invece, è già formato: difatti, consolidata giurisprudenza riconosce al minore una certa sfera di autonomia, potendo egli esprimere liberamente i propri sentimenti e compiere le proprie scelte ideologiche e culturali, specie quando cominci a dimostrare di aver acquisito una certa capacità critica. I genitori, in tali casi hanno solo una facoltà persuasiva (o dissuasiva), purché non risulti evidente che il minore stia compiendo scelte scellerate.

Tale situazione comporta, talora, un potenziale conflitto tra chi deve proteggere ed educare i minori – i genitori e docenti su tutti – e i minori stessi che vedono, per il loro bene e nel loro interesse, compressi alcuni diritti che, se fossero maggiorenni, non sarebbero limitati. Si pensi ai genitori che controllano, meglio se in presenza di fondati sospetti, che il proprio figlio non compia attività pericolose o illegali e, nel far ciò, invadono in qualche modo la sua riservatezza. La Carta Costituzionale non trascura quest'elemento, né omette di indicare dei criteri utili per valutare caso per caso come comportarsi, anche se le difficoltà permangono nel tradurre in pratica e quotidianamente quest'aspetto non secondario, anche perché l'interesse del minore confina con altri diritti e libertà.

È stato anche possibile appurare come la diffusione della Rete a livello globale abbia portato una radicale novità in una serie di aspetti della vita quotidiana di ognuno di noi: le comunicazioni sono maggiormente rapide e facili nonostante le grandi distanze, le informazioni (forse troppe informazioni) viaggiano in tempo reale, alcuni aspetti della nostra vita sono talvolta enormemente semplificati. La Rete ha senz'altro prodotto situazioni nuove, ma in molti casi ha coinvolto diritti, e di riflesso aspetti e problematiche, che sono già parte integrante della vita reale, fin da prima della diffusione della Rete.

Tra le tante minacce esponenzialmente aumentate con l'avvento globale della Rete, vi sono le minacce alla privacy: lo vediamo con il fenomeno del *sexting*, che trova la sua nascita e il suo sviluppo con l'avvento e la diffusione globale dei social networks e dei sistemi di messaggistica istantanea. In tale ambito, la tutela rischia di essere quasi del tutto inefficace, visto e considerato che i social networks spesso sono *territorio* prevalentemente dei ragazzi e non degli adulti: basti pensare alla possibilità di accedervi a tredici anni, o anche a meno visto che non vi sono controlli da parte dei rispettivi gestori dei social; o analogamente si consideri la possibilità di accedere a video potenzialmente nocivi su YouTube semplicemente dichiarando di esser maggiorenni.

Risulta fondamentale l'educazione a comportarsi correttamente, sia evitando comportamenti violenti, sia evitando di riprenderli e diffonderli *online*. Il controllo, in ogni caso, è del tutto delegato ai genitori e alla scuola: per poter controllare ed educare i propri figli (o gli studenti) genitori e insegnanti dovrebbero essere per primi padroni della situazione, onde evitare problemi eventualmente molto sgradevoli per loro ma soprattutto per i minori.

Infine, è stato affrontato il tema delle *cc.dd. applications*, sempre più diffuse specie in virtù del fatto che sono facilmente scaricabili su smartphone: il rischio principale è quello di incorrere in *applications* presentate come gratuite, mentre sono a pagamento .

Sotto il profilo dei rimedi, la questione appare tutt'altro che semplice: senza dubbio i sistemi di filtraggio possono essere un valido supporto, ma hanno anche notevoli imperfezioni, sia perché possono lasciar passare materiale nocivo o censurare materiale utile, sia perché possono facilmente essere disattivati dagli stessi minori. Inoltre, affidarsi *in toto* ai filtri automatici può conferire una falsa sicurezza nei genitori, che potrebbero astenersi dal controllo delegando, a loro volta, ai rimedi tecnici e trascurando l'educazione del minore a una corretta navigazione. In realtà, il rimedio più efficace è proprio quello di responsabilizzare i genitori in modo tale da rendere consapevoli e preparati i fanciulli.

Sotto quest'aspetto, è senz'altro auspicabile un aggiornamento degli strumenti di tutela, ma non va dimenticato che l'evoluzione tecnologica non ignora e non elimina del tutto le proprie origini⁸¹: per facilitare gli educatori nell'individuare i pericoli, si può immaginare il computer in Rete come un luogo pubblico, in modo tale da facilitare il riconoscimento dei rischi, in quanto si utilizzano conoscenze e strumenti noti, perché prelevati da una realtà conosciuta, da trasferire ad una realtà nuova ancorché con i debiti adattamenti.

In conclusione, pur condividendo un auspicabile aggiornamento degli strumenti di tutela, bisogna sempre ricordare che generalmente ciò che risulta illegale o nocivo nella vita reale lo è, *mutatis mutandis*, anche in Rete (e viceversa): per questa ragione non dovrebbe farsi mai nulla *online* che non si farebbe *offline*.

** Laureato in Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II, praticante avvocato.

⁸¹ Parzialmente diversa l'opinione di Lucia Musselli: l'Autrice ritiene che «se si continua (...) ad analizzare la tutela del minore on-line cercando di adattarvi i tradizionali strumenti per la tradizionale realtà mediale off line, gli esiti (...) non potranno che essere insoddisfacenti, senza condurre ad una tutela effettiva» (cfr. L. MUSSELLI, *La tutela dei minori nei nuovi media*, in AA.VV., *Da Internet ai social network. Il diritto di ricevere e comunicazione informazioni e idee*, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 59).